



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

SERVIZI
TECNICI
DI ATENEO

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo P.Iva 00575560560 C.F. 80029030568 Tel. 0761.3571 | protocollo@pec.unitus.it www.unitus.it

**Progetto di allestimento con fornitura in opera di
arredi e attrezzature per le aule didattiche e
l'Aula Magna presso il nuovo edificio destinato a
didattica e ricerca presso il Campus Riello. (D.M.
1274/2021, art. 1, comma 1, lettera a))**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marina Fracasso

PROGETTISTA:

Arch. Marina Fracasso

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

Geom. Emanuele Derosas

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE:

Geom. Emanuele Derosas

DATA
Rev. 29 aprile 2025

SCALA:

RIFERIMENTO:

CAPITOLATO TECNICO INTEGRATIVO

Documento

C.T.

AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DELLE AULE DIDATTICHE E DELL'AULA MAGNA PRESSO IL NUOVO EDIFICIO DESTINATO A DIDATTICA E RICERCA PRESSO IL CAMPUS RIELLO NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI

CAPITOLATO TECNICO INTEGRATIVO

CUP: J81B21014110001

Sommario

Art. 1- Oggetto dell'appalto	2
Art. 2- Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	3
Art. 4 - Designazione del luogo e della modalità della fornitura – esecuzione del contratto - tolleranze	4
Art. 5 – Caratteristiche dei prodotti e requisiti minimi prestazionali	4
Art. 6 - Criteri Ambientali Minimi dei prodotti offerti.	5
Art. 7 - Norme di riferimento e conformità degli arredi forniti.	6
Art.8 - Verifica dei prodotti offerti	8
Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	8
Art. 10 – Modifiche - Variazioni e varianti alle forniture	9
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 13 - Osservanza di leggi, decreti e regolamenti per l'esecuzione dell'appalto	10
Art. 14 – Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore	10
Art. 15 - Osservanza dei contratti collettivi.....	11
Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 17 – Contestazioni e riserve	11
Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - penalità per i ritardi.....	12
Art. 19 – Pagamenti.....	12
Art. 20 – Certificato di verifica di conformità	13
Art. 21 - Garanzia sulla fornitura	13
Art. 22 - Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore.....	13
Art. 23 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	14

Art. 1- Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura e posa in opera e montaggio di arredi e **attrezzature per le aule didattiche e l'aula magna del nuovo edificio destinato a didattica e ricerca presso il Campus Riello dell'Università degli Studi della Tuscia**

2. La fornitura è così individuata:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

Progetto di allestimento con fornitura in opera di arredi e attrezzature per le aule didattiche e l'aula magna del nuovo edificio destinato a didattica e ricerca presso il Campus Riello

b) **descrizione sommaria degli arredi e delle attrezzature da porre in opera.**

Dimensioni e caratteristiche degli arredi e delle attrezzature sono dettagliate negli elaborati tecnici di progetto e nel disciplinare descrittivo delle singole forniture.

Sinteticamente gli arredi e le attrezzature da porre in opera risultano dal seguente elenco:

- sistema di banchi attrezzati con utenze elettriche per l'allestimento di n. 8 aule poste ai piani primo e secondo dell'edificio per un totale di n. 454 postazioni. Il sistema deve essere costituito da struttura metallica (travi e montanti) ancorata a terra e predisposta per l'alloggiamento di cavi e cablaggi, seduta ergonomica e banco con finiture e dimensioni indicate nel "Disciplinare descrittivo delle singole forniture" e con colori ed essenze a scelta della D.E.
- poltrone del tipo a pozzetto con sedile ribaltabile con struttura portante in multistrato faggio, sedile e schienale imbottiti fissate a terra con apposite staffe e fornite di tavoletta scrittoio a scomparsa come decritti negli elaborati di progetto per complessivi n.213 posti destinati all'Aula Magna situata al piano terra dell'edificio;
- pedane per cattedre, per tutte le aule e per l'Aula Magna. Le pedane in legno dovranno essere realizzate su misura con struttura portante e piano di calpestio in conglomerato lideo rivestito in pvc con finitura a scelta della D.E. La pedana sarà dotata di frontalino di finitura e scivolo per il superamento delle barriere architettoniche da parte degli utenti diversamente abili;
- tavoli conferenziere/cattedra per tutte le aule e per l'Aula Magna completi di fianchi finali e pannello frontale con caratteristiche come da elaborati tecnici progettuali e da "*Disciplinare descrittivo delle singole forniture*";
- n.13 poltrone ergonomiche per relatori, con struttura e imbottitura con caratteristiche come da disciplinare descrittivo delle singole forniture, di colore a scelta della D.E., meccanismo sincronizzato della seduta e del supporto lombare, con possibilità di regolazione in altezza e regolazione della tensione del molleggio dello schienale;
- postazioni studio da posizionare nei corridoi al primo e secondo piano dell'edificio completi di illuminazione e prese di alimentazione a sezione triangolare con accesso frontale come descritto negli elaborati grafici e nel disciplinare descrittivo delle singole forniture;
- n. 48 sgabelli per postazioni studio;
- n. 7 postazioni di lavoro composte da scrivania con piano unico sagomato, cassettera, poltrona da lavoro e per la segreteria e per la stanza dottorandi situate al piano terra dell'edificio con caratteristiche e dimensioni come da elaborati tecnici di progetto e disciplinare descrittivo delle singole forniture;
- n. 4 armadi contenitori alti completo di ante con serratura;
- realizzazione di collegamenti delle linee elettriche ai banchi;
- pannelli fonoassorbenti termoformati da installare a soffitto per il miglioramento del comfort acustico come da elaborati grafici di progetto per un totale di circa 205 mq.

c) ubicazione: **Campus Riello – Largo dell'Università – Viterbo.**

3. Sono compresi e compensati tutti gli oneri diretti e indiretti per dare il lavoro completamente finito, funzionale e adatto allo scopo per il quale è stato ordinato quali: trasporto, scarico del materiale in cantiere, montaggio, fissaggio degli arredi con tasselli adeguati al tipo di pavimento e del sottofondo, rimozione degli imballaggi con accantonamento ordinato degli stessi e trasporto a discarica dei materiali di imballaggio compresi e compensati tutti gli oneri di discarica secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Gli arredi dovranno essere forniti con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e relativi allegati, dei quali l'esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2- Ammontare dell'appalto

1. L'importo della fornitura e posa in opera degli arredi di cui al presente capitolato, posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

n.	Descrizione beni	CPV	Importo
1	Fornitura e posa in opera di arredi per Università	39160000-1	€ 433.408,00
A) Importo fornitura a base di gara			€ 424.801,75
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 8.606,25
A) + B) Importo complessivo			€ 433.408,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito **dalla somma** dei seguenti importi, riportati nella tabella precedente:

- importo della fornitura individuato con la lettera A, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo degli Oneri di sicurezza (OS) individuato con la lettera B.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”**. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore attribuito.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente CSA.

3. I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» offerto in gara sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate dal DEC.

4. L'appaltatore non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il DEC. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente. La stazione appaltante, secondo l'art. 120 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 36/2023 si riserva di modificare il contratto in corso

di esecuzione nei seguenti casi:

- per eventuali ulteriori elementi di arredo in più, che si rendessero necessari, che verranno pagati in base ai prezzi delle singole voci contenute nell'elenco prezzi risultante dall'offerta.
- per eventuali modifiche impiantistiche che si rendessero necessarie che saranno pagate provvedendo alla formazione di nuovi prezzi sulla base dei prezzi regionali scontati del ribasso percentuale offerto.

Art. 4 - Designazione del luogo e della modalità della fornitura – esecuzione del contratto - tolleranze

La fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature e sistemi fonoassorbenti sarà effettuata presso l'immobile destinato alla didattica e ricerca del Campus Riello dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. L'esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni contrattuali, degli elaborati progettuali e delle normative vigenti, sotto il controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

È onere della Ditta Appaltatrice provvedere, **prima dell'ordine**, alla verifica dello stato, della localizzazione e della misurazione degli ambienti.

È obbligatoria da parte della Ditta Appaltatrice, entro cinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara, la fornitura della campionatura relativa ai prodotti offerti (almeno 10 finiture/colori), che sarà oggetto di scelta della Direzione Lavori, con la possibilità di avere colori coordinati tra le diverse tipologie di arredi.

La finitura degli arredi (colori, rivestimenti) scelta verrà comunicata dalla Stazione Appaltante all'appaltatore con il verbale di consegna della fornitura che può essere anche nelle more della stipula del contratto.

L'esecutore è responsabile della qualità e della corretta installazione dei beni, nonché della sicurezza durante l'esecuzione dell'appalto. Assume piena responsabilità civile e penale per eventuali danni o infortuni, ed è tenuto a designare un rappresentante responsabile per la fornitura.

La consegna dovrà avvenire con idonee precauzioni per evitare danni. In caso di merce difettosa o danneggiata, l'Appaltatore dovrà sostituirla a proprie spese entro 10 giorni dalla richiesta del DEC. Le spese di restituzione restano a suo carico, anche per difetti occulti riscontrati successivamente.

Il trasporto e il posizionamento degli arredi, anche con l'uso di attrezzature specifiche (gru, piattaforme aeree, ecc.), sono a carico dell'Appaltatore. Quest'ultimo è inoltre responsabile di eventuali danni a cose, persone o ambiente, dovendo adottare tutte le misure preventive necessarie. In caso di sinistri, il DEC redigerà una relazione da trasmettere al RUP.

La firma del documento di trasporto non equivale a verifica di conformità. Il DEC ha la facoltà di rifiutare i beni non conformi e di richiederne la sostituzione. Eventuali ritardi o inadempimenti potranno comportare l'applicazione di penali e, nei casi gravi, la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione e richiesta di risarcimento per danni ulteriori.

Art. 5 – Caratteristiche dei prodotti e requisiti minimi prestazionali

Le forme, quantità, e le principali dimensioni degli arredi e attrezzature che formano oggetto dell'appalto risultano dal disciplinare descrittivo delle singole forniture e dai disegni contenuti negli elaborati progettuali posti

a base di gara, fatto salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal direttore dell'esecuzione del contratto in parola.

Le caratteristiche dimensionali e morfologiche delle componenti degli arredi, oggetto dell'appalto rappresentati nei disegni di progetto e descritte nel "*Disciplinare descrittivo delle single forniture*", debbono intendersi come identificative dei singoli componenti e, pertanto, non possono, in fase di fornitura, variare se non per uniformarsi alle forme e dettagli propri della linea di produzione con una tolleranza dimensionale massima del 5%.

Eventuali indicazioni di dimensioni, contenute negli elaborati progettuali, debbono intendersi come indicative e, pertanto, è da escludersi ogni riferimento a dimensioni relative a produzioni di serie anche nel caso in cui le stesse coincidano.

La Ditta potrà proporre eventuali alternative che comunque non portino pregiudizio alla validità concettuale dell'arredo indicato nei disegni e nelle descrizioni, previa approvazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto in parola.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro) in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.

Oltre alle caratteristiche specifiche dettate dagli elaborati progettuali, gli arredi dovranno essere fabbricati con materiali di ottima qualità e dovranno rispondere in ogni particolare, per quanto concerne le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché per quanto concerne i materiali, la lavorazione e la finitura, alle Norme Tecniche per arredi per aule e ufficio, e rispondenti all'uso proprio cui sono destinati.

Tutti i materiali costituenti l'arredo (scrivanie, sedie, poltroncine, tavoli, banchi) dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee UNI EN e avere il marchio CE.

Tutti gli arredi devono avere l'omologazione in classe 1 ai fini della prevenzione incendi, rilasciata dal Ministero dell'Interno ed in corso di validità.

Con riferimento al possesso delle certificazioni previste dalla documentazione di gara si precisa che le norme richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti. Saranno ammessi rapporti di prova effettuati secondo le norme aggiornate.

Non verranno riconosciute, in fase di verifica, dichiarazioni di conformità alla norma prodotte dal costruttore stesso oppure rilasciate da ente non riconosciuto in ambito europeo.

È responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o, qualora necessario, di incaricare un organismo certificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Per la parte impiantistica dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione ai sensi del D.M. n.37/2008 e ss.mm.ii..

Art. 6 - Criteri Ambientali Minimi dei prodotti offerti.

1. Ai fini dei requisiti della sostenibilità, per la presente fornitura è richiesta la conformità ai CAM ai sensi del DM n. 254 del 23/06/2022 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 8 agosto 2022.

L'Operatore Economico dovrà dichiarare in sede di gara la conformità dei prodotti offerti.

Prima della stipula del contratto o dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione richiesta dai CAM pertinenti agli arredi offerti, come definiti dal citato DM n. 254 del 23/06/2022, ovvero:

- 4.1.1 Ecoprogettazione;
- 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato;
- 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli;
- 4.1.4 Emissione di composti organici volatili;
- 4.1.5 Prodotti legnosi;

- 4.1.6 Materiali plastici;
- 4.1.7 Materiali per rivestimenti;
- 4.1.8 Materiali imbottitura;
- 4.1.9 Requisiti del prodotto finale
- 4.1.10 Imballaggi;

In particolare:

2. Per le parti degli arredi realizzate in plastica la verifica del criterio è assolta mediante la presentazione di documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l'elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto.

In quest'ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- b. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
- c. Certificazione "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.
- d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato. Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.

3. Per le parti degli arredi realizzate in legno e suoi derivati la verifica del criterio è assolta come segue:

Per prodotti in materiale legnoso la sostenibilità è accertata mediante una delle seguenti certificazioni:

- a) Forest Stewardship Council® (FSC®);
- b) Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);
- c) Per legno riciclato la sostenibilità è accertata come segue:
 - 1) presenza dell'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato);
 - 2) "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC (che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato) oppure con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

4. Per il contenimento delle emissioni di composti volatili (VOC) la verifica del criterio è assolta mediante presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto rilasciato da Organismi di valutazione della conformità. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:

- 1) marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
- 2) certificazione GreenGuard;
- 3) certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo "7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente".

Art. 7 - Norme di riferimento e conformità degli arredi forniti.

Tutti gli arredi forniti, destinati ad ambienti universitari e uffici, devono possedere le certificazioni pertinenti e risultare conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ergonomia, qualità dei materiali e tutela ambientale.

Le normative e disposizioni di riferimento sono le seguenti:

1. Norme generali per mobili non domestici

UNI EN 16121:2023 – Requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità per mobili di contenimento non domestici.

UNI EN 16122:2013+A1:2015 – Metodi di prova per la valutazione della resistenza e della durabilità di mobili non domestici.

UNI EN 15372:2017 – Requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durata per tutti i tipi di tavoli non domestici.

2. Norme per sedute e tavoli scolastici/universitari

UNI EN 1729-1:2016 – Dimensioni funzionali per sedute e tavoli destinati ad ambienti scolastici e universitari.

UNI EN 1729-2:2023 – Requisiti di sicurezza e metodi di prova per sedute e tavoli destinati ad ambienti scolastici e universitari.

3. Norme per sedute da ufficio

UNI EN 1335-1– Dimensioni delle sedute da lavoro per ufficio.

UNI EN 1335-2– Requisiti di sicurezza per sedute da lavoro per ufficio.

UNI EN 1335-3 – Metodi di prova per la sicurezza delle sedute da lavoro per ufficio.

4. Norme per tavoli da ufficio

UNI EN 527-1– Dimensioni funzionali per tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

UNI EN 527-2 – Requisiti meccanici di sicurezza per tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

UNI EN 527-3 – Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza meccanica di tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

5. Norme per sedute non domestiche

UNI EN 16139 – Requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durabilità di tutti i tipi di sedute non domestiche per adulti.

UNI EN 12727:2017 – Requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente.

6. Norme per la stabilità delle sedute

UNI EN 1022:2018 – Metodi di prova per la determinazione della stabilità di tutti i tipi di seduta per adulti fino a 110 kg di peso.

7. Norme per l'inflammabilità di mobili imbottiti

UNI 9175:2010 – "Mobili imbottiti – Reazione al fuoco" – Metodo di prova per la classificazione della reazione al fuoco di mobili imbottiti.

8. Norme per tessuti d'arredo

UNI EN ISO 12947 (1-2) :2020– Tessuti per arredamento – Resistenza all'abrasione – Metodo di prova Martindale.

UNI EN ISO 105-B02:2014 – Resistenza alla luce dei colori nei tessuti

9. Norme per verniciature e trattamenti protettivi

UNI EN ISO 12944-5:2019 Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura

UNI ISO 9227 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.

UNI EN ISO 1520- Pitture e vernici – Prova di imbutitura

UNI 10782- Prodotti vernicianti – Determinazione della durezza – Metodo delle matite

UNI EN ISO 15187– Resistenza all'abrasione (Taber test)

10. Norme per meccanismi di movimento

UNI EN 12727:2017 – Include requisiti specifici per il funzionamento dei sedili ribaltabili, come indicato nel punto

6.14 della norma.

11. Norme per elementi lignei e pannelli a base di legno

UNI EN 13986:2005 – Pannelli a base di legno per l'impiego nelle costruzioni – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura -emissione di formaldeide

UNI EN 12460-5:2016 – Emissioni di formaldeide dai pannelli a base di legno

EN 717-1:2004 – "Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 1: Formaldehyde release by the chamber method"

EN 13986:2004+A1:2015 – "Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking"

12. Requisiti acustici

UNI EN ISO 354:2003 – Acustica – Metodi di prova per la determinazione del tempo di riverberazione in un ambiente chiuso

UNI EN ISO 11654:1998 – Acustica – Classificazione dei materiali fonoassorbenti

UNI EN ISO 9142:2004 – Acustica – Determinazione dell'efficienza acustica dei pannelli fonoassorbenti

UNI EN ISO 10534-2:2002 – Acustica – Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico dei materiali – Parte 2: Metodo di prova in impianto a sedile libero

ISO 10053:1998 – Acustica – Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico di materiali – Metodo di prova in ambiente non riverberante

13. Norme ambientali e sostenibilità:

UNI 11675:2017 – Requisiti per la determinazione della sostenibilità degli arredi

ANSI/BIFMA M7.1-2011 (R2021) – Emissioni VOC da mobili da ufficio

I produttori dovranno fornire certificazioni o rapporti di prova rilasciati da laboratori indipendenti accreditati, comprovanti il rispetto dei limiti previsti dalla norma.

Art.8 - Verifica dei prodotti offerti

La Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico risultato affidatario dell'appalto di produrre, entro il termine tassativo di 5 giorni dalla richiesta, **a pena di esclusione**, una campionatura dei prodotti principali (es. banco, seduta aula magna, postazione studio corridoio) e dalle Schede tecniche di tutti prodotti offerti contenenti: la descrizione del prodotto, il Codice prodotto, le misure proposte, nonché le informazioni necessarie alla comprova dei requisiti tecnici generali minimi definiti dal presente capitolato (norme UNI e rispondenza ai CAM) ed almeno una foto/ dépliant/brochure a colori di ogni prodotto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione della documentazione fornita, assegnando all'operatore economico un ulteriore termine di 5 giorni lavorativi.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro l'ultimo termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara; successivamente si procederà a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria.

Art. 9 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura stessa è stata elaborata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

oppure all'ordinamento giuridico.

4. La disciplina del presente CSA riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E.

5. Nel presente CSA i valori cifra assoluta si intendono in € e I.V.A. esclusa.

Art. 10 – Modifiche - Variazioni e varianti alle forniture

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora necessario, preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal codice dei contratti.

2. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del già menzionato direttore.

3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dal codice e al precedente art. 3 comma 4.

4. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del codice. Il direttore dell'esecuzione non potrà ordinare o lasciare eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

6. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

7. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di forniture per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che consentono l'immediata esecuzione del contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il Capo II dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione delle forniture, come integrato dal presente CSA. In ogni caso, la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali, dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal DEC. Le approvazioni da parte del DEC, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali della fornitura, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori complementari alla fornitura, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Tecnico;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto;
 - c) l'offerta dell'appaltatore e l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) le polizze di garanzia previste nel Capitolato d'Oneri.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - I. il Codice dei contratti con i suoi allegati
 - II. il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore;
 - III. il Decreto del M.I.T. n.49 del 07/03/2018;
 - IV. il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Art. 13 - Osservanza di leggi, decreti e regolamenti per l'esecuzione dell'appalto

Il presente appalto è regolato dall'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale e per quanto in esso non previsto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso è altresì regolato dall'osservanza delle norme contenute nel bando di gara e disciplinare di gara.

Il presente appalto è, inoltre, regolato dal Decreto del M.I.T. n.49 del 07/03/2018 e dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 per quanto concerne il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 – Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

1. Ai sensi dell'art. 20 del decreto M.I.T. n.49/2018, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre. Nel caso che il contratto di subappalto non preveda il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, successivamente ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a produrre, nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti normative, copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori.

Art. 15 - Osservanza dei contratti collettivi

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed il Responsabile del Procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'esecutore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Ai sensi degli articoli 17 e 50 del Codice e dell'art.3 dell'Allegato II.14 del Codice è sempre consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori previa verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara.

Art. 17 – Contestazioni e riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura in appalto, quale che sia la contestazione

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte **sul Certificato di ultimazione delle prestazioni** predisposto dal direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica e quantifica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, esporrà le sue motivate deduzioni.

5. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il certificato di ultimazione delle prestazioni oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 18 - Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - penalità per i ritardi

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori e le forniture di cui al presente Capitolato Speciale, compreso il montaggio, è di **giorni 60 (sessanta)**, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. **E' stabilito, comunque, che la consegna e la fornitura in opera a regola d'arte di tutti gli arredi relativi alla fruizione delle aule, deve essere ultimata necessariamente, entro e non oltre il 15 settembre 2025.**

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al comma 1, sarà applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Ai sensi dell'art.25 del decreto del M.I.T. n.49/2018, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Art. 19 – Pagamenti

1 Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione della fornitura.

2. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. Il pagamento della fornitura di cui al presente capitolato speciale, al netto del ribasso d'asta, sarà erogata nel seguente modo:

a) **prima rata pari al 80% (ottanta percento) dell'importo contrattuale**, al completamento di tutta la fornitura e dei lavori previsti in appalto e accertato con la redazione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Da tale rata sarà detratto l'importo dell'anticipazione di cui al precedente punto 2, se erogato.

b) **seconda ed ultima rata pari al 20% (venti percento) dell'importo contrattuale**, con l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura, che sarà emesso dopo l'avvenuto inventario degli arredi da parte della Amministrazione Universitaria.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Ogni pagamento sarà effettuato sulla base di regolare fatturazione elettronica in regime di split payment di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento sul sistema SDIA, previ accertamenti di regolarità contributiva e fiscale (DURC-Equititalia) e attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte della Stazione Appaltante.

6. Non potranno essere motivo di richiesta di interessi per ritardato pagamento:

- eventuali ritardi nel ricevimento delle fatturazioni;
- rallentamenti amministrativi o decurtazioni dovuti ad accertamento da parte dell'Amministrazione di irregolarità contributive, inadempienze nella prestazione del servizio o nei confronti dei dipendenti impiegati o dei fornitori dei combustibili utilizzati, incompletezza o inesattezza della fatturazione.

7. Ogni fattura dovrà indicare il codice ufficio DQLBB1 nonché il CIG e CUP assegnati all'appalto.

Art. 20 – Certificato di verifica di conformità

1. Dopo l'ultimazione della fornitura in opera accertata con il Certificato di ultimazione della prestazione, il Direttore dell'Esecuzione acquisisce le certificazioni e le attestazioni degli arredi in particolare per la conformità alle norme antincendio, provvede al controllo della spesa e della conformità della fornitura alle condizioni contrattuali ivi comprese le migliorie offerte in sede di gara.

2. Tale accertamento è comunicato al RUP con rilascio del Certificato di verifica della Conformità che verrà emesso entro 60 giorni.

3. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante nell'intero periodo di garanzia offerto in sede di gara e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dal certificato di verifica della conformità.

Art. 21 - Garanzia sulla fornitura

1. L'esecutore ha l'obbligo di fornire tutte le certificazioni di conformità degli arredi stessi, sia per la qualità dei materiali, sia del rispetto delle norme e leggi in materia.

2. L'esecutore dovrà garantire l'intera fornitura di cui al presente Capitolato la regolare funzionalità degli arredi fissi e mobili, per un periodo di **mesi ventiquattro (24)** decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di verifica di conformità fatta salva l'eventuale estensione della garanzia per ulteriori mesi offerta in sede di gara.

3. Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformità, dovrà provvedere durante tale periodo, intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo degli arredi, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

Art. 22 - Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore.

1. Sono a carico dell'esecutore gli oneri e obblighi seguenti, compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- a. compete all'esecutore il trasporto, il carico e scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., degli arredi e attrezzature compresi nel presente appalto;
- b. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ecc., oltre alle eventuali ulteriori richieste dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- c. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- d. tenere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dell'esecuzione del contratto;

e. l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale;

2. Ad ultimazione della fornitura, compete ancora all'esecutore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

a. L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del Certificato di verifica di Conformità, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante;

b. La pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari entro il termine indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, in relazione alla data di presa di consegna;

c. Il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni degli arredi per quanto riguarda la classificazione antincendio e degli impianti per quanto riguarda la normativa in materia (D.M. n.37/2008).

3. Per ogni elemento della fornitura gravano sull'esecutore, oltre a quanto previsto in progetto, anche i seguenti oneri:

a. l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il disimballo ed il relativo montaggio, la sostituzione o ripristino del materiale deteriorato e lo smaltimento degli imballaggi differenziando i materiali che li compongono;

b. la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli assemblaggi degli arredi, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionali;

c. il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dalla Ditta o dal personale addetto ai lavori;

d. la regolare manutenzione fino all'emissione del Certificato di verifica della conformità, le spese contrattuali e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, purché dovuta;

Art. 23 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;

f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'utilizzo dell'immobile, nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P.;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.